

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 29 luglio 2021

In Aosta, il giorno ventinove (29) del mese di luglio dell'anno duemilaventuno con inizio alle ore otto e tre minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **946** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE O DEI LORO CONSORZI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DELLA L.R. 15/2021. PRENOTAZIONE DI SPESA.

LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamata la legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (*Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023*), la quale prevede, tra l'altro, misure di sostegno a beneficio degli operatori economici valdostani per fronteggiare gli impatti derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in termini di perdite di fatturato e di maggiori costi per la riapertura delle attività;
- b) vista la legge regionale 26 luglio 2021, n. 21 (*Modificazioni urgenti alla legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023)*), che sostituisce l'articolo 13, comma 3, della l.r. 15/2021;
- c) richiamato, in particolare, il capo II della l.r. 15/2021 che disciplina, tra l'altro, all'articolo 13, la concessione di contributi, una tantum, a fondo perduto, alla patrimonializzazione delle società cooperative o ai loro consorzi iscritti al registro regionale degli enti cooperativi di cui alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), nelle categorie "sociali", "di produzione lavoro", "di consumo", "di dettaglianti", "consorzi cooperativi" e "altre cooperative", nelle forme giuridiche di cui all'Allegato 2 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, finalizzati al rafforzamento della struttura patrimoniale e destinati a riserva indivisibile del patrimonio netto;
- d) richiamato, altresì, l'articolo 30 della l.r. 15/2021 il quale prevede che il bonus/contributo di cui all'articolo 13 è concesso ai sensi della sezione 3.1. (Aiuti di importo limitato) della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito del Regime quadro statale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (Regime SA.57021), da ultimo modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021 (regime SA.62495);
- e) richiamato, infine, l'articolo 32, comma 3, della l.r. 15/2021 che rinvia a deliberazione della Giunta regionale la disciplina di ogni ulteriore requisito, aspetto, compreso il dettaglio della tipologia delle spese ammissibili, modalità e termini procedurali per la concessione degli aiuti di cui al citato capo II, inclusi quelli di cui all'articolo 13;
- f) ritenuto, pertanto, di dover definire le disposizioni applicative per la concessione dei contributi di cui all'articolo 13 della l.r. 15/2021, per garantire chiarezza delle procedure, celerità delle tempistiche e uniformità dei processi, anche mediante l'utilizzo degli strumenti telematici e digitali per la presentazione delle domande;
- g) viste le disposizioni applicative per la concessione dei contributi di cui all'articolo 13 della l.r. 15/2021, come dettagliate nell'allegato 1 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- h) preso atto dell'esito delle valutazioni effettuate dalla Struttura affari legislativi e aiuti di Stato, ai sensi delle procedure approvate con deliberazione n. 1843 in data 30 dicembre 2016, in merito all'applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato, trasmesso con nota prot. n. 2466 in data 13 luglio 2021;
- i) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
- j) considerato che la dirigente della "Struttura competitività del sistema economico e incentivi" dell'Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023, nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato) attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
- k) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla dirigente della "Struttura competitività del sistema economico e incentivi", ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy;

ad unanimità di voti favorevolmente espressi,

DELIBERA

- 1) di approvare le disposizioni applicative per la concessione dei contributi alla patrimonializzazione delle società cooperative o ai loro consorzi iscritti al registro regionale degli enti cooperativi di cui alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione) previsti dall'articolo 13 della l.r. 15/2021, come dettagliate negli Allegati 1 e 2 alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) di prenotare, per l'anno 2021, al fine della concessione dei contributi di cui al precedente punto 1, la spesa complessiva pari a euro 1.000.000,00 (unmilione/00) sul capitolo U0025661 "Trasferimenti in conto capitale per la patrimonializzazione delle società cooperative (emergenza COVID-19) (avanzo 2020)", del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2021/23, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di dare atto che i contributi saranno liquidati entro il corrente anno;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Regione.

§

ALLEGATO N. 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 946 in data 29 luglio 2021

DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE AGLI INTERVENTI REGIONALI PREVISTI DALL'ARTICOLO 13 DELLA L.R. 15/2021.

ARTICOLO 1 - BENEFICIARI

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 13 (*Contributi alla patrimonializzazione delle società cooperative o dei loro consorzi*) della legge regionale 16 giugno 2021 n. 15, di seguito denominata legge, le società cooperative a mutualità prevalente o i loro consorzi iscritti al registro regionale degli enti cooperativi di cui alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (*Testo unico in materia di cooperazione*), nelle categorie:
 - a. sociali,
 - b. di produzione lavoro,
 - c. di consumo,
 - d. di dettaglianti,
 - e. consorzi cooperativi,
 - f. altre cooperative;aventi le forme giuridiche di cui all'Allegato 2.
2. Sono escluse dall'accesso ai contributi le società cooperative o i loro consorzi iscritti al registro regionale degli enti cooperativi di cui alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (*Testo unico in materia di cooperazione*), nelle sezioni:
 - A) diverse da quelle a mutualità prevalente, per tutte le categorie,
 - B) a mutualità prevalente, nelle categorie:
 - a. di lavoro agricolo,
 - b. di conferimento di prodotti agricoli e allevamento,
 - c. edilizie di abitazione,
 - d. della pesca,
 - e. di trasporto,
 - f. i consorzi agrari,
 - h. di garanzia e fidi
 - i. le banche di credito cooperativo.aventi le forme giuridiche di cui all'Allegato 2.
3. Nel caso di società consortili, possono beneficiare dei contributi alternativamente le singole società cooperative facenti parte della società consortile o la società consortile stessa.

ARTICOLO 2 - DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

1. Gli aiuti di cui all'articolo 13 della l.r. 15/2021 sono concessi ai sensi della sezione 3.1. ("Aiuti di importo limitato") della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito del Regime quadro statale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (Regime SA.57021), da ultimo modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021 (Regime SA.62495).
2. L'aiuto è concesso fino al massimale complessivo di euro 1.800.000 per operatore economico, al

loro di oneri e imposte (euro 225.000 per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli). Ai fini della verifica del rispetto del suddetto massimale si terrà conto degli aiuti concessi al richiedente, verificabili dall'Amministrazione tramite consultazione del Registro nazionale degli aiuti di stato (RNA), nonché degli aiuti concessi alle imprese ad essa direttamente o indirettamente collegate che operino sullo stesso mercato o su mercati contigui. A tal fine, gli operatori economici richiedenti dovranno segnalare, sotto la propria responsabilità, l'esistenza di eventuali imprese che rientrino nella casistica sopra individuata (punto 11 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

ARTICOLO 3 – REQUISITI

1. Ai fini dell'accesso ai contributi, tutti i beneficiari indicati all'articolo 1, comma 1, del presente allegato, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. avere sede legale o unità operativa in cui sia esercitata l'attività in Valle d'Aosta alla data del 23 marzo 2021 e alla data di presentazione della domanda;
 - b. essere attivi alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 41/2021) e al momento di presentazione della domanda, come risulta dallo "stato attività" della visura camerale;
 - c. non essere in stato di scioglimento volontario o sottoposti a procedure concorsuali;
 - d. avere conseguito un volume d'affari, nel 2019, non superiore a euro 5.000.000;
 - e. avere registrato una perdita di esercizio pari ad almeno il 30 per cento del minore dei valori tra quello corrispondente al capitale sociale e quello corrispondente al patrimonio netto. La perdita deve essere registrata nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Nel caso di data di chiusura dell'esercizio successiva al 31 dicembre 2020, occorre fare riferimento all'eventuale perdita registrata nell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato.
2. Casi particolari:
 - (i) nel caso di fusione e scissione d'impresa, si verifica il subentro - senza soluzione di continuità - nelle posizioni fiscali della società incorporata, fusa o scissa e, di conseguenza, per il calcolo della perdita di esercizio occorre fare riferimento ai dati aggregati di tutti i soggetti giuridici coinvolti;
 - (ii) nel caso di trasformazione o cessione d'azienda, il contributo potrà essere richiesto dal soggetto giuridico risultante dalla stessa operazione aziendale, tenuto conto dell'ammontare delle perdite di esercizio conseguito dal soggetto preesistente;
 - (iii) nel caso di conferimento di azienda, il contributo potrà essere richiesto dal soggetto giuridico conferitario dell'azienda.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Ciascuna società cooperativa può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sull'articolo 13 della l.r. 15/2021.
2. La domanda può essere presentata:
 - dal legale rappresentante della società cooperativa, come identificate dall'articolo 1 del presente allegato;
 - da un delegato della società cooperativa, munito di apposita delega per la presentazione

della domanda di contributo.

3. La domanda deve essere redatta esclusivamente on line, accedendo alla piattaforma dedicata presente sul sito internet regionale, tramite il sistema di autenticazione SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale o tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o tramite Carta di Identità Elettronica (CIE).
4. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutte le informazioni e autodichiarazioni necessarie ai fini del suo corretto inoltro.
5. In capo al medesimo soggetto è ammessa la presentazione di una sola domanda di contributo ai sensi di uno solo degli articoli 9 (*Bonus ai titolari di partita IVA*), 10 (*Bonus per i gestori di bed & breakfast*), 11 (*Contributi nel settore agricolo*), 13 (*Contributi alla patrimonializzazione delle società cooperative o dei loro consorzi*), 22 (*Contributi per i maestri di sci e le scuole di sci*) e 23 (*Contributo per le guide alpine valdostane*) della l.r. 15/2021, sia nel caso in cui lo stesso eserciti l'attività, contestualmente, in due o più dei diversi settori economici beneficiari dei contributi previsti dai medesimi articoli, sia nel caso in cui eserciti l'attività o le attività in più unità locali. A tal fine, la piattaforma respinge automaticamente le domande identificate con il medesimo codice fiscale/partita IVA.
6. Le domande non sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della tabella di cui all'allegato B del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (cfr. Risposta a interpello Agenzia delle entrate n. 37 dell'11 gennaio 2021, che qualifica in termine di sussidi i contributi destinati a soggetti danneggiati a seguito dell'epidemia da COVID-19).
7. L'invio delle domande deve essere effettuato, tramite la piattaforma dedicata, a partire **dalle ore 14:00 del 2 agosto 2021 e, a pena di esclusione, non oltre le ore 23:59 del 15 novembre 2021**. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, si considera la data di registrazione a sistema della stessa. La domanda si intende regolarmente inoltrata, se il richiedente o il delegato riceve dal sistema la conferma della consegna.
8. Una volta completata la procedura di compilazione, inviata la domanda tramite la piattaforma dedicata e ricevuta conferma della consegna, questa assume carattere definitivo. Nel caso in cui il richiedente intenda modificare il contenuto della domanda, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, dovrà ritirare la stessa tramite la piattaforma dedicata e, perdendo la priorità temporale acquisita, presentare, entro il termine ultimo previsto dal comma precedente del presente articolo, una nuova istanza. L'ultima domanda trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
9. La Struttura organizzativa regionale responsabile del procedimento di concessione dei contributi di cui all'articolo 13 della l.r. 15/2021 è la "Struttura competitività del sistema economico e incentivi".

ARTICOLO 5 - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E INTENSITÀ DI AGEVOLAZIONE

1. In applicazione:
 - dell'articolo 18, comma 3bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
 - degli articoli 13 e 32 della l.r. 15/2021;

i contributi sono concessi sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà rese dai beneficiari ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono oggetto di verifica, nei tempi e con le modalità di cui agli articoli 13 e 32 della "legge"; in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alla revoca del contributo, il beneficiario incorre anche nelle sanzioni di cui al successivo articolo 12 del presente allegato.

2. I contributi sono concessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base dei requisiti di cui all'art. 3 e del numero di addetti autodichiarati nella domanda, nelle seguenti misure:
 - a) importo massimo di euro 20.000 per le società cooperative aventi tra 1 e 10 addetti nell'esercizio di riferimento;
 - b) importo massimo di euro 40.000 per le società cooperative aventi tra 11 e 20 addetti nell'esercizio di riferimento;
 - c) importo massimo di euro 60.000 per le società cooperative aventi oltre i 20 addetti nell'esercizio di riferimento.
3. Per addetti si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro dell'impresa. Il numero degli addetti corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.
4. I contributi di cui al precedente punto 2 non possono, in ogni caso, superare il 70 per cento della perdita di esercizio effettivamente registrata e risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.
5. Ai sensi dell'articolo 10bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (*Misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i contributi, in quanto destinati a società cooperative nelle forme giuridiche di cui all'allegato 2, non concorrono a tassazione e non sono, pertanto, da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto.

ARTICOLO 6 - ATTESTAZIONI, IMPEGNI E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORI

1. Nella domanda, il richiedente o suo delegato è tenuto ad attestare, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000:
 - a) il codice fiscale, la partita IVA, i recapiti e il codice ATECO del richiedente, il codice fiscale del rappresentante legale o il codice fiscale del delegato, nel caso in cui il richiedente abbia delegato un soggetto terzo alla presentazione della domanda;
 - b) di avere la sede legale o un'unità locale operativa in cui sia esercitata l'attività in Valle d'Aosta alla data del 23 marzo 2021 e alla data di presentazione della domanda;
 - c) la data di chiusura dell'esercizio finanziario dell'impresa;
 - d) la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media);

- e) che la società cooperativa era attiva alla data del 23 marzo 2021 e alla data di presentazione della domanda di contributo, come risulta dallo “stato attività” della visura camerale;
- f) di non essere ente o società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, società concessionaria di pubblici servizi;
- g) di non operare nei settori creditizio o finanziario;
- h) in caso di appartenenza a società consortili di non aver richiesto autonomamente il contributo in qualità di singola società;
- i) di avere conseguito un volume d'affari, nel 2019, non superiore a euro 5.000.000;
- j) avere registrato nell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2020 una perdita di esercizio pari ad almeno il 30 per cento del minore dei valori tra quello corrispondente al capitale sociale o al patrimonio netto;
- k) che il soggetto beneficiario, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto;
- l) di non essere destinatari di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000);
- m) di non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019;
- n) in alternativa a quanto riportato alla lettera m), solo per le micro e piccole imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, di non essere attualmente soggette a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto il prestito sia già stato restituito o la garanzia sia già stata revocata, o aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione (nel caso in cui la micro o piccola impresa sia attualmente soggetta a procedura concorsuale per insolvenza o abbia ricevuto un aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione, può accedere al contributo dichiarando la condizione di cui in m);
- o) di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 34/2020, convertito con legge del 17 luglio 2020, n.77, nel caso in cui risulti destinatario di un obbligo di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, l'erogazione del contributo sarà disposta al netto dell'importo oggetto di restituzione e che non è ancora stato recuperato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;
- p) eventuali aiuti ricevuti da imprese direttamente o indirettamente collegate alla dichiarante, operanti sullo stesso mercato o su mercati contigui, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, delle presenti disposizioni applicative;
- q) che i conti correnti, bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati - anche in via non esclusiva - per l'accreditamento dell'agevolazione concessa sono intestati o cointestati al soggetto beneficiario;
- r) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione, di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale, decorrenti dalla data di erogazione;
- s) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, i dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);

- t) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (l'informativa è allegata al modulo di domanda) e di autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza;
 - u) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.
2. La domanda deve contenere, pena la revoca dell'intero contributo concesso, l'impegno del beneficiario a:
- a) non cessare l'attività per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda;
 - b) consentire l'effettuazione di controlli nell'unità o nelle unità produttive e ad esibire tutta la documentazione, atta a comprovare la verifica dei requisiti autodichiarati ai fini dell'accesso al contributo, che deve a tal fine essere debitamente conservata.
3. Nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto appositamente delegato, questi deve allegare alla domanda copia dell'atto di delega sottoscritto digitalmente dal delegante. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità, in corso di validità, del delegante. La delega, sottoscritta dal beneficiario e avente data antecedente a quella di presentazione della domanda, deve essere conservata per i successivi controlli.

ARTICOLO 7 - PROCEDIMENTO

1. Il dirigente della Struttura organizzativa regionale competente è responsabile del procedimento afferente alle presenti disposizioni.
2. Il termine di conclusione del procedimento amministrativo decorre dalla data di ricevimento a sistema della relativa domanda. La piattaforma dedicata registra automaticamente le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime e, una volta completata la procedura di inserimento della domanda, genera automaticamente una ricevuta, scaricabile in formato pdf, che equivale, quanto agli effetti, a comunicazione di avvio del procedimento.
3. Il procedimento di concessione del contributo si conclude con l'adozione del provvedimento finale da parte del dirigente della Struttura competente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
4. Nel caso in cui il soggetto beneficiario, per qualsiasi motivo, intenda rinunciare al contributo, può inviare istanza di rinuncia mediante la piattaforma regionale dedicata. Nel caso in cui la predetta istanza venga formulata prima dell'adozione del provvedimento di concessione, la domanda di contributo è archiviata d'ufficio, senza ulteriore seguito. Nel caso in cui l'istanza di rinuncia venga presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, il dirigente della Struttura competente dispone con proprio provvedimento la revoca del contributo, ancorché non ancora erogato.
5. Il rigetto della domanda di contributo è disposto con provvedimento del dirigente della Struttura competente, in caso di insussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni per la concessione del contributo.

ARTICOLO 8 - ISTRUTTORIA AUTOMATICA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La Struttura competente procede all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata per ciascuno degli aiuti di cui al capo II della l.r. 15/2021, inclusi quelli di cui all'articolo 13, è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel sito istituzionale della Regione ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. L'istruttoria è automatica ed è volta a verificare, tramite la piattaforma regionale dedicata, la regolarità e la completezza della domanda, sulla base dei dati autodichiarati dal richiedente o dal suo delegato.
3. L'erogazione del contributo è effettuata, successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, da parte del dirigente della Struttura competente.

ARTICOLO 9 - CUMULO

1. Gli aiuti di cui all'articolo 13 della l.r. 15/2021 possono essere cumulati con aiuti concessi ai sensi del Quadro Temporaneo, nei limiti dallo stesso previsti. Se il cumulo comporta il superamento dell'importo di euro 1.800.000 o di euro 225.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, l'importo del contributo sarà ricalcolato e concesso nei limiti del plafond ancora disponibile, in applicazione dell'articolo 14, comma 4, del d.M. 31 maggio 2017, n. 115.
2. L'aiuto può essere altresì cumulato con aiuti concessi ai sensi dei regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo previsti da tali regolamenti.
3. I contributi di cui all'articolo 13 della l.r. 15/2021 non sono cumulabili con i contributi previsti dalla medesima legge agli articoli 9 (*Bonus ai titolari di partita IVA*), 10 (*Bonus per i gestori di bed & breakfast*), 11 (*Contributi nel settore agricolo*), 22 (*Contributi per i maestri di sci e le scuole di sci*) e 23 (*Contributo per le guide alpine valdostane*). Ne consegue che i beneficiari in possesso dei requisiti per accedere alternativamente ai benefici di cui all'articolo 9, 10, 11, 13, 22 e 23 della l.r. 15/2021 potranno accedere, a propria scelta, alternativamente all'una o all'altra misura di sostegno, ma non potranno presentare domanda per più contributi.

ARTICOLO 10 – CONTROLLI

1. La Struttura competente è autorizzata a disporre, in qualsiasi momento, idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 per l'ottenimento dei contributi, successivamente all'erogazione dei medesimi, è effettuato in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, su un campione estratto a sorte dall'elenco dei contributi erogati non inferiore al 5 per cento e in ogni caso di ragionevole dubbio. L'effettuazione dei controlli ex post sulla completezza e sulla veridicità dei dati

autodichiarati può essere affidata a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, individuati mediante procedura a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.

2. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la Struttura regionale competente o l'eventuale soggetto esterno incaricato sono autorizzati a richiedere, anche nei casi di cessazione a qualsiasi titolo dell'attività, tutta la documentazione necessaria a comprovare la verifica delle dichiarazioni rese, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi.

ARTICOLO 11 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è revocato:
 - a) qualora dai controlli effettuati successivamente all'erogazione del contributo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dal beneficiario ai fini della sua concessione;
 - b) nel caso in cui il beneficiario non rispetti gli impegni di cui all'articolo 6, comma 2, del presente allegato;
 - c) nel caso in cui il beneficiario formuli istanza di rinuncia al contributo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo.
2. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettere a) e b), l'importo maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca.
3. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera c), l'importo da revocare, qualora il contributo non sia stato ancora erogato, è limitato al contributo concesso. Nel caso in cui il contributo sia già stato erogato, l'importo da revocare, è pari al contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione. La restituzione alla Regione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca.
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il richiedente può richiedere la rateizzazione dell'importo da restituire, in massimo ventiquattro mesi, senza ulteriori interessi.

ARTICOLO 12 - SANZIONI

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 10, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 11, comma 1, lettera a), incorre:
 - a) secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1bis, del d.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca; restano fermi gli interventi economici in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
 - b) secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 9, del decreto-legge 34/2020, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alla regolarità antimafia, nella pena della reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale (confisca);

- c) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a euro 3.999,96, la sanzione amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

ARTICOLO 13 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 - è individuata nell'articolo 13 della l.r. 15/2021, che ha previsto contributi a fondo perduto alla patrimonializzazione delle società cooperative o ai loro consorzi iscritti al registro regionale degli enti cooperativi di cui alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione). L'articolo 32 comma 3 della l.r. 15/2021 attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire ogni ulteriore modalità, termine o adempimento concernente il procedimento di concessione e liquidazione del contributo.
2. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegato al trattamento è la "Struttura competitività del sistema economico e incentivi". INVA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento correlate alla gestione della piattaforma telematica dedicata, da utilizzare, ai sensi dell'articolo della legge regionale per la presentazione delle domande dirette all'ottenimento dei contributi. I dati personali oggetto di trattamento, raccolti, nel caso di imprese, dai dati del registro imprese detenuto dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni/Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, sono, in particolare, i seguenti:
 - i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici, residenza, sede, recapiti), dei suoi eredi che intendono continuare l'attività, dei rappresentanti legali o dei tutori firmatari dell'istanza, dei delegati alla trasmissione;
 - i dati inerenti all'ammontare del capitale sociale, del patrimonio netto e della perdita d'esercizio, il numero di addetti nel periodo di riferimento e l'IBAN del richiedente il contributo;
 - i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l'erogazione di sovvenzioni pubbliche e, in particolare, quelli relativi alla regolarità antimafia per il beneficiario e gli altri soggetti elencati all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011;
 - i dati relativi alla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione degli aiuti ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato (assenza di ordini di recupero, assenza di procedure concorsuali, ecc.).
3. I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo, per le verifiche successive sulla spettanza del contributo, compreso il controllo sul mantenimento per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda dell'attività oggetto di contributo, e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.
4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i

criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.

5. I dati trattati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario del contributo per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai responsabili del trattamento e alle persone autorizzate al trattamento che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile e ancora nei casi in cui la comunicazione sia necessaria perché imposta dalla legge o per adempiere a un ordine dell'Autorità giudiziaria nell'ambito delle finalità del trattamento.
6. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web di Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere il contributo a fondo perduto.

ALLEGATO N. 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 946 in data 29 luglio 2021

FORME GIURIDICHE AMMESSE

COD_FORMA_GIURIDICA	DESCRIZIONE
OO	COOPERATIVA SOCIALE
PC	PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA
PS	PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA
OS	SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA
SC	SOCIETÀ COOPERATIVA
CI	SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA
CL	SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA
OC	SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE
SG	SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEA